

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG N. 9749138B2D

ART. 1. – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito anche "Federazione nazionale").

La Federazione nazionale intende affidare a un Broker iscritto al Registro Unico di cui al DLgs 209/2005 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativamente alle polizze convenzionate, a libera adesione dai beneficiari, stipulate e da stipularsi, compresa la gestione dei sinistri:

1. dalla Federazione nazionale a favore proprio;
2. dai Consigli direttivi degli Ordini della Federazione nazionale e loro organismi;
3. dagli Iscritti agli albi ed elenchi speciali.

La prestazione del Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle provvigioni corrisposte dalla Compagnie di assicurazioni, nella misura della percentuale indicata nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

In via esemplificativa e non esaustiva sono richieste al Broker le seguenti prestazioni:

A) Servizio di consulenza:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
2. elaborazione di piani di lavoro in previsione delle procedure a evidenza pubblica che dovranno essere indette per l'aggiudicazione delle polizze da stipularsi a copertura dei rischi individuati, con particolare riferimento alla polizza che copre la responsabilità civile professionale degli iscritti, nella forma di Polizza/Convenzione ad adesione individuale;
3. costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione inerenti agli obblighi assicurativi delle professioni rappresentate.

B) Servizio di brokeraggio:

1. gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione della documentazione contrattuale, controllo sulle scadenze e su ogni attività amministrativa-contabile;
2. gestione dei sinistri attivi e passivi, in stretta relazione con gli assicuratori e i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.) ed informandone la Federazione nazionale anche attraverso la produzione e messa a disposizione di report periodici;
3. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del Programma Assicurativo, che riassume gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

4. con riguardo ai sinistri, redazione di rapporti periodici (con cadenza trimestrale) che riportino gli andamenti statistici basandosi sui dati forniti dagli assicuratori;
5. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
6. collaborazione e assistenza nella gestione dei servizi assicurativi offerti agli interessati attraverso gli strumenti informativi (portale, piattaforme, sito internet) della Federazione nazionale;
7. assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando la Federazione nazionale dovesse trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando i sinistri, seppur riferiti a epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
8. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto e relativa assistenza nella stipula di nuovi contratti e nella rinegoziazione di quelli esistenti;
9. resa di pareri, assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente;
10. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti a ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, a una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta alla tempistica;
11. produzione di un rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti;
12. condivisione periodica, almeno semestrale, dei dati riferiti ai sinistri ai fini della promozione e condivisione di pratiche di risk management.

Si precisa che, dal punto di vista economico, l'erogazione dei predetti servizi non incide sulla Federazione nazionale; ciò in quanto la remunerazione dell'aggiudicatario della procedura di gara per l'erogazione dei predetti servizi:

- resta un onere a carico delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti per l'erogazione dei servizi assicurativi in convenzione con la Federazione nazionale;
- avverrà esclusivamente sulla base delle polizze attivate in regime di convenzione con la Federazione nazionale sulla base degli effettivi premi associati alle predette polizze.

In tal senso, la provvigione per l'erogazione dei premessi servizi è da considerare parte integrante dei premi assicurativi associati alle polizze che saranno stipulate nel corso del periodo di vigenza contrattuale e, pertanto, non potrà costituire un onere aggiuntivo per la Federazione nazionale.

È di esclusiva competenza della Federazione nazionale la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.

ART. 3 - SITUAZIONE ASSICURATIVA

Nella determinazione dell'importo presunto a base d'asta si è tenuto conto delle prospettive legate alla stipula di programmi assicurativi a favore degli Iscritti, con particolare riferimento alla gestione della convenzione assicurativa in tema di Responsabilità Civile Professionale.

In relazione al periodo contrattuale di tre anni il valore dell'appalto pari a € 1.750.000,00 è stato ipotizzato tenendo conto dei seguenti elementi:

- premi lordi versati per la polizza RC Professionale nel corso dell'annualità 2022 (€ 3.137.877.277);
- tassi di crescita stimati rispetto all'anno precedente per l'annualità 2023 (10% premio lordo € 3.451.664), 2024 (12% premio € 3.865.863) e 2025 (15% premio € 4.445.743) per un premio complessivo nel triennio pari a € 11.763.270 (imponibili 9.622.306);
- premi imponibili stimati per altre polizze diverse dalla RC Professionale € 2.000.000,00
- premi imponibili stimati complessivi per il triennio 2023, 2024 e 2025: € 11.622.306;
- percentuale della commissione sui premi nella misura del valore massimo pari al 15%;
- commissioni complessive ipotizzate per il triennio € 1.743.345 (arrotondate a 1.750.000,00).

La predetta stima è stata effettuata tenendo conto della facoltà di sottoscrivere e rinnovare la polizza/convenzione di RC Professionale stipulata dalla Federazione nazionale anche da parte dei fisioterapisti iscritti alla FNOFI (Federazione nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti italiani).

Si precisa che con riferimento all'annualità 2022 i Fisioterapisti rappresentano circa il 34% degli assicurati e, al momento di pubblicazione del presente bando non è possibile fare previsioni rispetto al mantenimento di tale facoltà negli anni a venire.

La premessa stima è stata effettuata anche ai fini degli adempimenti di legge (versamento dovuto all'Anac, determinazione della cauzione provvisoria ecc.) e non impegna in alcun modo la Federazione nazionale, che resta libera di stipulare o meno, rinnovare o meno, implementare, mantenere, eliminare o recedere dalle polizze indicate nel presente capitolato.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato non comporta per la Federazione nazionale alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il corrispettivo per il servizio reso è costituito esclusivamente dalle provvigioni riconosciute al Broker, come da consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici in relazione ai contratti gestiti.

Dette provvigioni saranno calcolate per ogni copertura assicurativa in base all'aliquota indicata dal Broker aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta alla presente gara.

Le aliquote provvigionali da porsi a carico degli assicuratori saranno solo ed esclusivamente quelle determinate sulla base dell'offerta economica della procedura di affidamento.

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in € 1.750.000,00 (IVA esclusa) da intendersi a copertura:

- del periodo contrattuale di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;
- di un periodo massimo di ulteriori tre anni laddove alla scadenza naturale del contratto, ed ove ricorrano le condizioni di legge, la Federazione nazionale voglia avvalersi della facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del DLgs 50/2016 e s.m.i. di assegnare all'affidatario del servizio la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto

originario, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara.

ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO

Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, a valere quale contratto, da entrambe le parti; alla scadenza del contratto la Federazione nazionale si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di massimo tre anni.

Dalla data di decorrenza del servizio il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico il Broker, su richiesta della Federazione nazionale, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per il tempo necessario a una nuova aggiudicazione del servizio o al completamento del passaggio di competenze alla Federazione nazionale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e per il periodo massimo di un anno; in tal caso il Broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente capitolato o eventualmente più favorevoli per la Federazione nazionale.

In ogni caso il Broker dovrà agevolare il passaggio di competenze al nuovo Broker aggiudicatario; in tal caso, il Broker dovrà garantire entro quindici giorni successivi alla scadenza o eventuale cessazione contrattuale il corretto passaggio di consegne verso il nuovo gestore del servizio di brokeraggio assicurativo e verso la Federazione nazionale mediante la consegna di tutta la documentazione cartacea e/o elettronica al fine di consentire il subentro nella gestione delle polizze in essere, dei sinistri eventualmente pendenti o che si dovessero verificare successivamente e di tutte le attività correlate.

L'incarico cesserà, in ogni caso, di produrre effetti con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione alla Sez. B del Registro Unico Intermediari di cui al DLgs 209/2005.

ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e le spese dell'eventuale registrazione.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI – CONTO DEDICATO

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versare alla compagnia interessata, in nome proprio e per conto della Federazione nazionale nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa; la corresponsione al Broker verrà considerata a tutti gli effetti pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 C.c.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Federazione nazionale e, pertanto, l'evidenza del pagamento effettuato a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria.

Il Broker si impegna a rilasciare a Federazione nazionale e/o agli assicurati individuali tutti i documenti

comprovanti pagamenti di premio debitamente quietanzati.

Il Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda al versamento dei premi pagati da Federazione nazionale e/o dagli assicurati individuali agli assicuratori, entro il termine indicato in polizza.

Prima della stipula del contratto il Broker dovrà comunicare gli estremi del conto corrente separato di cui all'art. 117 del DLgs 209/2005, identificato e comunicato quale "conto dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010; in alternativa dovrà comunicare gli estremi di un altro conto corrente dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le Stazioni appaltanti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse della Federazione nazionale osservando tutte le indicazioni e richieste che la stessa fornirà.

Il Broker, in particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

La Federazione nazionale autorizza il Broker a intrattenere rapporti direttamente con gli assicuratori ferma restando l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente (entro i limiti imposti dalla Legge), la sottoscrizione dei Contratti di assicurazione e di ogni altro documento inerente alla gestione del programma assicurativo.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti di Federazione nazionale né è in grado di impegnare la stessa a nessun titolo salvo espressa e specifica autorizzazione.

La Federazione nazionale ha diritto al risarcimento dei danni, nei termini previsti dal DLgs 209/2005, imputabili a negligenze, errori e omissioni.

ART. 9 - OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

La Federazione nazionale da parte sua si obbliga a:

1. citare espressamente in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenza di un Broker;
2. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, che rimane comunque non vincolante per la Federazione

nazionale;

3. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 10 - PREROGATIVE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Resta di esclusiva competenza della Federazione nazionale:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Poiché non è consentito il subappalto per le attività espletabili da soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art.109 comma2 lettera b del DLgs 7 settembre 2005 n.209 o analoga norma precedente, ne consegue il divieto di subappalto.

L'impresa aggiudicataria è pertanto tenuta a eseguire in proprio le prestazioni contrattuali.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente territorialmente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è obbligato a costituire prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 DLgs 50/2016, una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Federazione nazionale che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Detta garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Per tutta la durata del servizio il Broker deve essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze o errori professionali, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 110 comma 3 del

DLgs 209/2005, con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e DLgs 101/2018.

La Federazione nazionale, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni

riguardanti l'utilizzo dei dati personali in suo possesso. I dati personali in possesso della Federazione nazionale sono raccolti direttamente dai concorrenti alla presente procedura di gara e vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della presente procedura di gara, nonché all'adempimento di eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.

Il conferimento dei dati è necessario allo svolgimento della procedura di gara di cui l'interessato è parte e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.

I dati personali comunicati dai concorrenti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso alla documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.

L'interessato può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo PEC: garefederazionetsrmpstrp@pec.tsrn.org.

L'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma Piazza Venezia 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità <https://www.garanteprivacy.it>.

ART. 15 - PENALI

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, la Federazione nazionale, a mezzo di PEC, comunicherà al Broker i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la Federazione nazionale ha facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie (penali) in relazione alla gravità dei fatti.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Federazione nazionale di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni le cui cause fossero riconducibili alle

violazioni e alle inadempienze di natura contrattuale.

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste direttamente riconducibili al Broker, e fatta salva la possibilità di richiesta dei maggiori danni, è esclusiva facoltà della Federazione nazionale l'applicazione delle seguenti penali:

- ritardo nella trasmissione dei documenti funzionali all'espletamento delle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi (es. bozze e contributi richiesti dalla Federazione nazionale o con essa concordati per Bando di gara, Capitolato, Disciplinare di gara, Lettera di invito, Schema di Contratto, Modulistica, etc.): € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal termine di 120 (centoventi) giorni precedenti della scadenza del contratto assicurativo;
- ritardo nei tempi di risposta alle richieste della Federazione nazionale o di soggetti terzi da essa delegati aventi termini definiti e preliminarmente concordati: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine formalmente stabilito alla Federazione nazionale (es. a mezzo e-mail, PEC o desumibile da verbale di riunione congiunto ecc.);
- ritardo nella messa a disposizione della reportistica di sintesi periodica prevista: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto.

La Federazione nazionale si riserva, inoltre, di applicare le penali nelle seguenti circostanze:

- ingiustificato ritardo nella produzione della relazione di cui all'art. 2: euro 100 per ogni giorno di ritardo;
- ingiustificato ritardo nella presentazione del progetto di cui all'art. 2; euro 100 per ogni giorno di ritardo;
- ingiustificato mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente documento euro 150 per ogni fatto contestato;
- mancato rilascio di pareri formali su richiesta della Federazione nazionale anche con riferimento ai singoli sinistri: euro 100 (cento/00) per ogni fatto contestato.

La Federazione nazionale si riserva comunque, in caso di applicazione di cinque penali e previa contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile con semplice provvedimento amministrativo.

ART. 16 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Broker a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta, telefax e/o posta elettronica, in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione, utilizzando i numeri di fax e l'indirizzo di posta elettronica indicati dal Broker.

Nella contestazione sarà prefissato un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine la Federazione nazionale, qualora non ritenga valide le giustificazioni adottate, applicherà le penali di cui all'art. 16 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La Federazione nazionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione scritta al Broker da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle clausole contrattuali;
- inadempimento alle disposizioni del capitolato riguardanti le modalità di esecuzione del servizio;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa;
- reiterate gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- cessione anche parziale del servizio o subappalto;
- mancata esibizione alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dei documenti e delle garanzie previste dal presente documento;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo);
- mancata reintegrazione della garanzia;
- mancata prova della copertura assicurativa di cui al precedente articolo 15.

Nel caso di risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il Broker, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto a risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che la Federazione nazionale dovrà sostenere per l'affidamento del servizio a terzi.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di risoluzione.

ART. 17 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine del servizio la Federazione nazionale rilascerà attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del DLgs 50/2016.

ART.18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del procedimento è Roberta Massa, componente del Comitato centrale,

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà essere nominato dopo la stipula del contratto.